



DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI PER L'USO DI AUTOTRAZIONE.

IL SINDACO

- Vista la Legge Regionale del 13 dicembre 2004, n. 23;
- Visti gli artt. 23 e 24 del Regolamento Regionale n. 2/06;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.E.L.;
- Visto il verbale del 27/12/2007 dal quale risulta le richieste motivate di alcuni gestori;
- Visto l'art. 83 bis L. n. 133 del 6/8/2008, riguardante disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti;
- Vista la circolare della Regione Puglia n. 38/6/ 341/c relativa all'adeguamento delle nuove disposizioni in materia di liberalizzazione;
- Visto il Regolamento Comunale per gli Impianti di Distribuzione dei Carburanti, approvato con deliberazione del C.C. n. 30 del 28/7/2011;
- Dato atto che un distributore di carburanti e segnatamente l'IP sito sulla S.S.93 Km 36,402 risulta chiuso;
- Vista la nota sottoscritta da tutti i gestori di distributori di carburanti del 2/2/2012 prot. con la quale chiedono di determinare n. 4 gruppi di turnazioni per le motivazioni ivi indicate;
- Vista l'ordinanza n. 8 del 19/10/2012 che viene posta nel nulla e sostituita dalla presente:

D E T E R M I N A

di raggruppare i distributori di carburanti tenuti alla turnazione come di seguito specificato:

GRUPPO "A"	GRUPPO "B"	GRUPPO "C"	GRUPPO "D"
Q8 Via Corsica n. 38	TOTALERG Largo Costantinopoli	IP Via Cerignola	IP Via Barletta
ENI S.S. 231 Km 10,500	Q8 S.S. 93 Km 26,948	ESSO S.P. 231 Km 16,466	TOTALERG S.P. 231

O R D I N A

AI GESTORI DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI

operanti nel territorio comunale di osservare, per l'anno 2012, gli orari di apertura e chiusura secondo le modalità di cui all'art. 24 - comma 3 - del Regolamento Regionale n. 2/2006, con facoltà di scelta di una delle seguenti opzioni previste:

- α) Dalle ore 5,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

- β) Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
- χ) Dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- δ) Dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- ε) Dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- φ) Dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- γ) Dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- η) Dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

SI RAMMENTA che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 2/2006 – commi 1 e 2 - l'orario **minimo settimanale è di 52 ore**. L'orario **massimo** di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento (26 ore) dell'orario minimo stabilito (art. 7 del D.Lgs. 32/98, così come modificato dalla L.133/08).

Tutti gli impianti devono comunque rimanere **aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16,00 alle ore 19,00**.

Ai sensi dell'art. 26, c. 2 del Regolamento Regionale n. 2/2006 i gestori devono rispettare e scegliere la turnazione del riposo infrasettimanale che deve avvenire nelle ore pomeridiane, assicurando l'apertura almeno del 50 % degli impianti.

La scelta dell'orario e del riposo infrasettimanale dovrà essere comunicata dal gestore all'Amministrazione Comunale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta.

SI DISPONE, inoltre, quanto segue:

per assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di erogazione dei carburanti anche nei giorni festivi, i gestori degli impianti devono osservare le sottoelencate **TURNAZIONI FESTIVE**, in modo da assicurare l'apertura di almeno il **20%** degli impianti di distributori di carburanti.

GRUPPO "A"	GRUPPO "B"	GRUPPO "C"	GRUPPO "D"
-----	-----	-----	-----
12 Febbraio	19 Febbraio	26 febbraio	4 Marzo
11 Marzo	18 Marzo	25 Marzo	1 Aprile
8 Aprile	9 Aprile	15 Aprile	22 Aprile
25 Aprile	29 Aprile	1 Maggio	6 Maggio
13 Maggio	20 Maggio	27 Maggio	2 Giugno
3 Giugno	10 Giugno	17 Giugno	24 Giugno
1 Luglio	8 Luglio	15 Luglio	22 Luglio
29 Luglio	5 Agosto	12 Agosto	15 Agosto
19 Agosto	26 Agosto	2 Settembre	9 Settembre
16 Settembre	23 Settembre	30 Settembre	7 Ottobre
14 Ottobre	21 Ottobre	28 Ottobre	1 Novembre
4 Novembre	11 Novembre	18 Novembre	25 Novembre
2 Dicembre	8 Dicembre	9 Dicembre	16 Dicembre
23 Dicembre	25 Dicembre	26 Dicembre	30 Dicembre

- ai sensi dell'art. 26, c. 4 del Regolamento Regionale n. 2/2006, gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale sospendono la propria attività nella giornata del lunedì o, se questa è festiva, nel primo giorno feriale successivo;
- ai sensi dell'art 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, i **distributori di GAS METANO e G.P.L.** sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e degli orari di apertura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare le attività di erogazione dei diversi prodotti;



Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria - Trani
Settore SUAP - Servizi Socio Culturali e Scolastici

città d'arte e di cultura

- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, **gli impianti muniti di colonnina SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO** svolgeranno servizio continuato ed ininterrotto, significando che, nelle ore in cui è obbligatoria la chiusura dell'impianto e nei giorni in cui l'impianto dovrà restare chiuso per riposo festivo o infrasettimanale, funzionano senza alcuna forma di assistenza da parte del personale addetto;
- ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 2/2006, **i gestori degli impianti presenti sulle strade classificate di tipo B** (con spartitraffico) di cui all'art. 2, c. 2 del D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada) possono scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale;
- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 2/2006, le attività integrative di cui all'art. 4, c. 2 della L. R. n. 23/04 (attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, ecc.), non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.
- le domande di **sospensione del servizio per ferie** dovranno pervenire al Comune entro il 31 marzo dell'anno di riferimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale autorizzerà le ferie assicurando l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti.

Ai sensi dell'art. 23 - comma 3 - del Regolamento Regionale n. 2/2006, i titolari degli impianti hanno l'obbligo di esporre, in modo ben visibile e leggibile, un cartello a stampa con l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura giornaliera e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali.

I titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l'obbligo, altresì, di esporre in modo ben visibile e leggibile un cartello indicante gli impianti che effettuano l'apertura festiva.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 23/2004, 3° comma lett. a) e c), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2 mila 500 colui che omette di osservare le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante o omette l'esposizione del cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza e non previste dalle leggi dello Stato e della Regione, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00, secondo le procedure della Legge 689/81.

La presente è affissa all'Albo pretorio per 30 giorni e potrà essere visionabile sul sito del Comune di Canosa – portale SUAP (<http://suap.comune.canosa.ba.it/>).

Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna ed è valida fino a nuove disposizioni.

Dalla sede Municipale,

IL SINDACO
Francesco Ventola

La presente viene inviata a:

- tutti i gestori degli impianti di carburanti CANOSA
- Commissariato di P.S. CANOSA
- Comando Stazione Carabinieri CANOSA
- Comando di Polizia Municipale SEDE